

Codice A1813A

D.D. 1 febbraio 2018, n. 312

**Fase di verifica della procedura di VIA inerente il progetto "Lavori per la realizzazione del IX ampliamento del cimitero urbano e canale scolmatore sul Lemina - 1 lotto interventi" in Comune di Pinerolo (TO), presentato dall'Amministrazione Comunale di Pinerolo - Esclusione del progetto dalla Fase di valutazione di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/06.**

*La determinazione in oggetto è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale n. 13 del 29 marzo 2018 limitatamente a oggetto, premessa e dispositivo. Si ripubblica qui di seguito la summenzionata determinazione con l'allegato. (ndr).*

Vista l'istanza presentata in data 10 agosto 2017, con la quale l'ing. Marco Quaranta, in qualità di funzionario del Comune di Pinerolo (TO), ha richiesto, ai sensi dell'art. 10 comma 1 della L.R. 40/1998, l'avvio della fase di verifica della procedura di VIA relativamente al progetto "Lavori per la realizzazione del IX ampliamento del cimitero urbano e canale scolmatore sul Lemina - 1° lotto interventi" in Comune di Pinerolo (TO), in quanto rientrante nella categoria progettuale n. B1-13; la domanda, unitamente ai relativi allegati, è stata presentata tramite il servizio digitale di presentazione delle istanze on-line, di cui alla D.G.R. 23 marzo 2015, n. 28-1226;

considerato che il progetto consiste nella realizzazione di un canale scolmatore delle portate di piena del Torrente Leminetta, con recapito finale dei deflussi nel Torrente Lemina, da eseguirsi a monte del IX ampliamento del Cimitero della Città di Pinerolo; l'opera è caratterizzata da sezione trapezia con rivestimento in pietrame, presenta una lunghezza complessiva di circa 260m, con larghezza minima del fondo alveo di 2,5m e altezza minima delle sponde di 1,5m, ed è dotata di un manufatto sfioratore a monte nel T. Leminetta, costituito da soglia di ingresso in c.a. e paratoia in acciaio, nonché di manufatto terminale di scarico nel T. Lemina, caratterizzato da mantellata in massi di cava, con ripristino delle difese spondali ivi esistenti. E' prevista la realizzazione di due attraversamenti del nuovo canale scolmatore, rispettivamente, in corrispondenza della S.P. n.167 mediante scatolare in c.a. di lunghezza 20 metri e sezione 3mX2m, e, più a valle, lungo la locale viabilità rurale, mediante scatolare sempre in c.a. di lunghezza 4 metri e sezione 3mX2,20m;

preso atto che il progetto non ricade neppure parzialmente in area protetta;

preso atto che il Nucleo centrale dell'Organo Tecnico Regionale, costituito con d.g.r. n. 21-27037 del 12.04.1999 e s.m.i., ha individuato quale struttura regionale competente per il coordinamento dell'istruttoria la Direzione Regionale Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica e quali altre strutture regionali interessate all'istruttoria le Direzioni: Ambiente, Agricoltura e Competitività del Sistema Regionale;

preso atto che il Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica ha individuato, con Determinazione n. 2709 del 31.08.2017, l'Arch. Adriano Bellone responsabile del procedimento, in quanto Dirigente

del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, e il dott. Carmine Cozza e l'Ing. Alberto Piazza responsabili dell'istruttoria;

dato atto che il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino ha provveduto a comunicare, a tutti i soggetti interessati, con nota prot. n. 40732/A1813A del 06/09/2017, l'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito web della Regione Piemonte;

preso atto che è stato attivato l'Organo Tecnico Regionale per gli adempimenti istruttori;

dato atto che, nell'ambito dell'istruttoria condotta dall'Organo tecnico regionale, è stata indetta per il giorno 13.11.2017 la riunione della conferenza di servizi ai fini dell'effettuazione, con i soggetti interessati di cui all'art. 9 della L.R. 40/1998, dell'esame contestuale degli interessi pubblici coinvolti nel procedimento;

preso atto che l'istruttoria dell'organo tecnico regionale è stata svolta con il supporto tecnico-scientifico dell'ARPA;

considerato che non sono state presentate osservazioni da parte del pubblico nei termini prescritti;

considerato che, a seguito della riunione della conferenza di servizi, il Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino, con nota prot. n. 55418/A1813A del 20/11/2017, ha sospeso il procedimento e ha richiesto integrazioni progettuali;

preso atto il Comune di Pinerolo ha trasmesso la documentazione integrativa in data 02/01/2018 con la medesima procedura già seguita per l'istanza di avvio della presente fase di verifica;

dato atto che nel corso del procedimento sono stati acquisiti i contributi, comunque denominati, pervenuti da parte dei componenti dell'Organo tecnico regionale e dai soggetti interessati:

- Direzione Regionale Agricoltura;
- Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio;
- Direzione Regionale Ambiente, Governo e Tutela del Territorio – Settore Territorio e Paesaggio;
- Direzione Regionale Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, Cave e Miniere;
- Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo – Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Torino;
- Città Metropolitana di Torino – Area Lavori Pubblici – Servizio Viabilità 2;
- Città Metropolitana di Torino – Area Sviluppo Sostenibile e Pianificazione Ambientale – Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali;
- Città Metropolitana di Torino – Area Attività Produttive - Servizio Tutela della Fauna e della Flora;
- e-distribuzione S.p.A. – Infrastrutture e Reti Italia;
- ACEA Pinerolese Industriale S.p.A.;
- DGN Distribuzione Gas Naturale s.r.l.;

visti i contenuti della “Relazione di Contributo Tecnico-Scientifico” inviata dall’ARPA Piemonte;

in accordo col nucleo centrale dell’organo tecnico regionale;

visti i verbali delle riunioni della conferenza di servizi e dell’organo tecnico che si sono svolte in data 13.11.2017;

tenuto conto degli elementi di verifica di cui all’allegato E della L.R. 40/1998, in combinato disposto con l’allegato V del D.Lgs. 152/2006;

valutato tutto quanto emerso nel corso dell’istruttoria svolta, alla luce delle integrazioni fornite dal proponente, e in considerazione del fatto che gli interventi in progetto, per caratteristiche e localizzazione dell’opera, sono da considerarsi compatibili con le varie componenti ambientali;

si ritiene che il progetto possa essere escluso dalla fase di valutazione di cui all’art. 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. del D.Lgs. 152/2006, per le ragioni illustrate, subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali, inerenti alle fasi di redazione dei progetti definitivo/esecutivo ed alla fase realizzativa delle opere, vincolanti ai fini della realizzazione dell’intervento, dettagliatamente descritte nell’Allegato A, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

preso atto, come risulta dal verbale della suddetta riunione della conferenza di servizi, che il proponente ha richiesto, ai sensi dell’art. 19 comma 8 del D.Lgs. 152/2006, come novellato dall’art. 8 del D.Lgs. 104/2017, che siano specificate da parte dell’autorità competente le eventuali necessarie condizioni ambientali di cui al medesimo articolo e comma;

tutto ciò premesso,

#### IL DIRIGENTE

vista la direttiva 2011/92/UE come modificata dalla direttiva 2014/52/UE;

visto il D.Lgs. n. 152/2006;

visto il D.Lgs. n. 104/2017;

vista la L.R. 40/1998 e s.m.i.;

vista la d.g.r. n. 21-27037 del 12-04-1999 e s.m.i.;

vista la Determinazione n. 2709 del 31.08.2017 del Direttore della Direzione Opere Pubbliche, Difesa del Suolo, Montagna, Foreste, Protezione Civile, Trasporti e Logistica;

*determina*

di escludere, per le ragioni espresse in premessa, il progetto “Lavori per la realizzazione del IX ampliamento del cimitero urbano e canale scolmatore sul Lemina – 1° lotto interventi” in Comune di Pinerolo (TO), presentato dall’Amministrazione Comunale di Pinerolo, dalla fase di valutazione di cui all’articolo 12 della L.R. 40/1998, in combinato disposto con gli artt. 23 e ss. Del D.Lgs. 152/2006, subordinatamente al rispetto delle condizioni dettagliatamente riportate nell’allegato A alla presente determinazione, vincolanti ai fini della realizzazione dell’intervento;

di dare atto che il presente provvedimento concerne esclusivamente la fase di verifica di assoggettabilità a VIA e non si riferisce agli aspetti connessi alla corretta funzionalità delle opere ed alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle stesse, né all’adozione di eventuali provvedimenti tecnici atti a garantire la sicurezza e la pubblica e privata incolumità, sia in fase di costruzione che di esercizio delle opere, in quanto disposizioni di esclusiva competenza del progettista, del direttore dei lavori, del collaudatore delle opere stesse ed infine del soggetto gestore;

di dare atto che il presente provvedimento non costituisce altresì in alcun modo svincolo urbanistico per le aree poste in classe IIIb di pericolosità geomorfologica e di idoneità all’utilizzazione urbanistica situate a valle del cimitero, a seguito dell’esecuzione degli interventi di riassetto territoriale di cui al cronoprogramma individuando negli elaborati geologici di supporto alla Variante al PRGC di adeguamento al PAI, in quanto procedura tecnico-amministrativa di esclusiva competenza del Comune di Pinerolo, come previsto dalla Circolare P.G.R. n. 7/LAP/96 e successiva N.T.E./99.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente ed ai soggetti interessati di cui all’articolo 9 della L.R. 40/1998 e depositata presso l’Ufficio di deposito progetti della Regione.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso giurisdizionale, da parte dei soggetti legittimati, avanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della presente oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di ricevimento secondo quanto previsto dal D.P.R. 24.11.1971 n. 1199.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell’art. 61 dello Statuto e dell’art. 5 della L.R. n. 22/2010, nonché sul sito istituzionale dell’Ente, nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi dell’art. 40 del D.Lgs n. 33/2013.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE E  
RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO  
(Arch. Adriano BELLONE)

Allegato

## **Allegato A**

**Elenco delle condizioni ambientali del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e modalità di attuazione del monitoraggio di cui all'art. 28 del D.Lgs. 152/2006, come modificato dal D.Lgs. 104/2017**

### **1. Premessa**

Ai sensi dell'art. 28, comma 1 del D.Lgs. 152/2006, il proponente è tenuto a ottemperare alle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di Verifica di assoggettabilità a VIA, secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo; in merito, inoltre, si richiama quanto disposto dalla Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28 marzo 2011, n. 1/AMB "Precisazioni relative alla fase successiva all'emanazione dei provvedimenti finali delle procedure di Valutazione d'impatto ambientale (VIA), con particolare riferimento al rispetto delle prescrizioni impartite".

In particolare, al fine di consentire ad ARPA il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, secondo quanto disposto dall'art. 8, comma 2 della l.r. 40/1998, il proponente dovrà comunicare, con congruo anticipo, al Dipartimento ARPA territorialmente competente l'inizio e il termine dei lavori e trasmettere al Dipartimento stesso, nel rispetto dei tempi di seguito indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata e integrate da quelle contenute nel presente atto.

Le condizioni previste per la realizzazione degli interventi relative agli eventuali titoli abilitativi sono controllate con le modalità previste dalle relative disposizioni di settore da parte delle amministrazioni competenti per materia.

### **2. Condizioni ambientali**

#### **Ante Operam**

1. vista la presenza di vegetazione ripariale invasa costituita da specie infestanti di cui è prevista l'asportazione nella fase di scavo del canale, al fine di limitare l'espansione delle specie vegetali alloctone invasive nell'area interessata dai lavori, nella progettazione e nella realizzazione degli interventi dovrà essere rispettato quanto previsto dalla D.G.R. n. 33-5174 del 12 giugno 2017 che ha:
  - aggiornato gli elenchi delle specie vegetali esotiche invasive del Piemonte (Black List) che determinano o che possono determinare particolari criticità sul territorio, e per le quali è necessaria l'applicazione di misure di prevenzione/gestione/lotta e contenimento;
  - approvato il documento "Linee Guida per la gestione e controllo delle specie esotiche vegetali nell'ambito di cantieri con movimenti terra e interventi di recupero e ripristino ambientale".

Tali indicazioni sono contenute nel sito web della Regione Piemonte alla pagina:

[http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela\\_amb/esoticheInvasive.htm](http://www.regione.piemonte.it/ambiente/tutela_amb/esoticheInvasive.htm)

2. il progetto definitivo ed esecutivo dovrà sviluppare adeguatamente la progettazione degli interventi di ripristino e di mitigazione ambientale delle superfici interessate dalla realizzazione dei lavori in progetto e il computo metrico dovrà comprendere le relative voci di spesa;
3. rispetto alle alterazioni del paesaggio agrario e del valore ecologico, ancorchè localizzate, le compensazioni da prevedersi in progetto dovranno essere implementate attraverso la piantumazione di vegetazione riparia sufficiente a compensare la perdita stimata di BTP (biopotenzialità territoriale), localizzando le stesse piantumazioni preferibilmente lungo le sponde del Torrente Lemina;
4. per quanto riguarda gli aspetti inerenti la tutela degli habitat e della fauna acquatica, si segnala che con D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010, è stata approvata la “Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell’art. 12 della legge regionale n. 37/2006”, alla quale occorre attenersi. Tale disciplina prevede che gli interventi in alveo siano progettati e realizzati adottando idonee misure di mitigazione per ridurre gli impatti sugli ambienti e sulla fauna acquatica. Per quanto riguarda nello specifico il punto 5 della suddetta disciplina, si segnala che, a seguito della modifica operata dalla D.G.R. n. 75-2074 del 17 maggio 2011, in sede di autorizzazione idraulica, l'autorità idraulica competente è tenuta a sentire gli Uffici provinciali competenti in materia di tutela della fauna acquatica per le valutazioni in ordine alla compatibilità degli stessi con la fauna acquatica. La disciplina sopra citata è scaricabile dal sito web della Regione Piemonte alla pagina;

[http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche\\_agricole/caccia\\_pesca/dwd/testo\\_coord\\_disciplina\\_lavori\\_alveo.pdf](http://www.regione.piemonte.it/agri/politiche_agricole/caccia_pesca/dwd/testo_coord_disciplina_lavori_alveo.pdf)

5. in considerazione della presenza nel Torrente Lemina e nei suoi affluenti di salmonidi, il cronoprogramma dei lavori dovrà prevedere che gli stessi non siano effettuati da ottobre a febbraio, periodo di riproduzione di tali specie;
6. nella predisposizione del progetto definitivo ed esecutivo e nelle fasi realizzative dell’opera, il proponente dovrà verificare con i soggetti gestori le soluzioni più adatte per risolvere le interferenze con le infrastrutture irrigue presenti nell’area di intervento e il cronoprogramma relativo alla realizzazione delle opere, in modo da assicurare la funzionalità della rete irrigua nel periodo di irrigazione e da permettere l’effettuazione delle operazioni di manutenzione della rete stessa in maniera agevole e in sicurezza. Il consorzio irriguo cui fare riferimento è il Consorzio Irriguo Val Chisone - Pinerolese (Via Bignone, 83/b - 10064 Pinerolo – Tel. 0121.373701);
7. le scogliere sulla sponda sinistra del torrente Lemina in corrispondenza dell’inserimento dello scolmatore dovranno essere realizzate con massi non intasati per consentire la rivegetazione del sito;
8. il progetto esecutivo dovrà individuare le cave in attività preso cui verranno reperiti i materiali inerti (blocchi da scogliera) necessari per la realizzazione degli interventi;
9. rilevato che negli elaborati progettuali il conferimento dei materiali di scavo in esubero viene erroneamente definito come conferimento in “discarica per inerti”, ma da accertamenti effettuati è risultato che tali materiali non verranno gestiti come rifiuti, bensì come sottoprodotti e pertanto il sito finale (Cava Teppa) si configura come sito di destinazione finale e non come discarica per inerti, la gestione dei suddetti materiali da scavo in esubero dovrà essere effettuata nel rispetto della normativa sulle terre e rocce da scavo; a tale proposito, considerati i volumi prodotti (< 6000 mc) e la data di presentazione dell’istanza di verifica di VIA (10/08/2017), il proponente potrà indifferentemente optare per una gestione dei materiali da scavo secondo la normativa previgente di cui all’art. 41 bis della L. 98/13 oppure, ai sensi dell’art. 27 comma 2 del DPR 120/17 presentare, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del citato DPR,

avvenuta in data 22/08/2017, la dichiarazione di cui all'art. 21 del DPR 120/17. Analogamente, per quanto attiene invece il riutilizzo delle terre e rocce da scavo in loco, in esclusione dall'ambito di applicazione della disciplina dei rifiuti sono applicabili, su richiesta del proponente, le procedure di cui all'art. 24 del DPR 120/17;

10. dovrà essere massimizzato il riuso del materiale scavato onde ridurre il più possibile il trasporto in cava di inerti, ciò a vantaggio della qualità dell'aria e della circolazione dei veicoli in area urbana;
11. in fase di progettazione esecutiva dovrà essere predisposto un programma di sorveglianza archeologica in corso d'opera, da parte di operatori specializzati a tutti i lavori di scavo, sotto la supervisione e senza oneri per gli uffici preposti della Soprintendenza, da concordare preventivamente con la stessa;

### **Corso d'opera e Post Operam**

12. il terreno agrario derivante dalle operazioni di scotico dovrà essere adeguatamente accantonato, conservato in modo da non alterarne le caratteristiche chimico-fisiche e riutilizzato nelle operazioni di ripristino ambientale delle aree interessate dagli interventi. Tutte le operazioni di movimentazione dovranno essere eseguite con mezzi e modalità tali da evitare eccessivi compattamenti del terreno;
13. gli interventi di inerbimento e di ricucitura vegetazionale dovranno essere effettuati nelle stagioni idonee (primavera ed autunno), utilizzando specie erbacee, arbustive ed arboree autoctone adatte alle condizioni stagionali. Al fine di garantire l'attecchimento del materiale vegetale utilizzato, il proponente dovrà prevedere un periodo di manutenzione di tali opere, da svolgersi almeno nel triennio successivo alla realizzazione delle stesse, che preveda la risemina delle superfici ove si sia verificato un mancato o un ridotto sviluppo della copertura erbacea e la sostituzione delle fallanze nell'ambito delle formazioni arboreo-arbustive ricostituite;
14. al termine dei lavori i cantieri dovranno essere tempestivamente smantellati e dovrà essere effettuato lo sgombero e lo smaltimento dei materiali utilizzati per la realizzazione dell'opera, evitando la creazione di accumuli permanenti in loco. Per quanto riguarda le aree di cantiere, quelle di deposito temporaneo, quelle utilizzate per lo stoccaggio dei materiali, le eventuali piste di servizio realizzate per l'esecuzione delle opere, nonché ogni altra area che risultasse degradata a seguito dell'esecuzione dei lavori in progetto, dovrà essere effettuato quanto prima il recupero e il ripristino morfologico e vegetativo dei siti;
15. dovrà essere garantita la tutela delle acque del Lemina, corso d'acqua significativo ai sensi della norma nazionale e comunitaria, attraverso l'applicazione della D.G.R. n. 72-13725 del 29 marzo 2010 e smi (Disciplina delle modalità e procedure per la realizzazione di lavori in alveo, programmi, opere e interventi sugli ambienti acquatici ai sensi dell'art. 12 della legge regionale n. 37/2006). Si dovranno escludere intorbidimenti delle acque del Lemina nel periodo di riproduzione dei pesci autoctoni presenti, rilevati nel corso dei monitoraggi regionali e provinciali della fauna ittica;
16. dovrà essere dato seguito a quanto riportato nel documento All. 4 - Studio di impatto ambientale e Relazione paesaggistica ove è manifestata l'intenzione di procedere a nuovi impianti vegetali di compensazione lungo le sponde del canale, fatta salva l'accessibilità per le operazioni di pulizia del manufatto;
17. la perdita di naturalità correlata alla realizzazione del canale, quantificata dal proponente, dovrà essere oggetto di adeguata compensazione che, in considerazione del contesto antropico in cui è localizzato l'intervento, potrebbe consistere in interventi di riqualificazione in aree demaniali perfluviali del torrente Lemina;

18. in occasione della attivazione del canale scolmatore, dovrà essere garantito un deflusso residuo adeguato nel fosso Leminetta a valle dell'opera di presa;
19. le interferenze dei mezzi d'opera utilizzati dal cantiere con gli attuali flussi veicolari, comportanti modifiche delle attuali modalità di gestione del traffico lungo la SP. n° 167 (chiusura temporanea al traffico, sensi unici alternati semaforizzati, ecc.) dovranno essere disciplinate da apposita ordinanza per la regolamentazione del traffico nei pressi del cantiere, ai sensi dell'art.5, comma 3, art.6, comma 5 e art.7, comma 3 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e s.m.i., da richiedere presso questo Servizio;
20. dovrà essere garantita la continuità dei fossi stradali ed il perfetto ripristino del marciapiede;
21. eventuali rinvenimenti di strutture o depositi di interesse archeologico comporteranno una necessaria valutazione della compatibilità tra le opere previste in progetto e la salvaguardia di quanto rinvenuto e potranno richiedere approfondimenti dell'indagine archeologica, nonché varianti in corso d'opera.

### **3. Condizioni e misure supplementari relative all'ottenimento degli eventuali titoli abilitativi da rilasciare (tutte le prescrizioni andranno valutate nella procedura di approvazione del progetto definitivo)**

3. le opere idrauliche previste lungo il Torrente Lemina dovranno essere soggette ad autorizzazione idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904 da rilasciarsi da parte del Settore Tecnico Regionale – Area Metropolitana di Torino;

l'attraversamento previsto in corrispondenza della S.P. n. 167 dovrà essere espressamente autorizzato dal Servizio Viabilità 2 della Città Metropolitana di Torino con apposito provvedimento;

il soggetto Proponente, ai sensi dell'art. 39 del vigente Regolamento per l'organizzazione e lo svolgimento delle funzioni provinciali in materia di autorizzazioni, concessioni e nulla osta stradali, approvato con D.C.P. n° 64-510617/2004 del 01/03/2005 e s.m.i., prima dell'emissione dell'Autorizzazione Unica dovrà inoltrare allo Sportello Concessioni regolare istanza, secondo le modalità desumibili dal sito:

<http://www.cittametropolitana.torino.it/viabilita/concessioni/sportello/>

al fine di acquisire regolari provvedimenti che autorizzino lo scatolare di attraversamento e l'occupazione di cantiere. Dovrà essere altresì inoltrata, da parte del soggetto avente titolo, apposita istanza per la percorrenza rete gas sul lato destro della S.P. n. 167;

per tutti gli adempimenti di carattere amministrativo previsti a carico dei destinatari dal presente atto (es. corrispondenze, trasmissione documentazioni integrative, sottoscrizione atti, ecc.) ci si dovrà riferire per competenza al Servizio Concessioni e Approvvigionamenti – Sportello Concessioni della Città Metropolitana di Torino;

riguardo l'autorizzazione paesaggistica in capo all'Amministrazione Comunale di Pinerolo, oltre a recepire il parere della Commissione locale del Paesaggio, potrà essere rilasciata a seguita dell'acquisizione del parere del Soprintendente o, nel caso in cui tale parere non sia reso, secondo quanto previsto dall'art. 146 Dlgs 42/2004, nei termini stabiliti dalla Legge 241/90.

### **4. Ulteriori precisazioni e prescrizioni**

1. nella relazione geotecnica dovranno essere prese in considerazione e verificate le fondazioni di tutte le opere in progetto, precisandone la tipologia; inoltre, dovrà essere



meglio esplicitata la categoria di sottosuolo utilizzata rispetto a quanto indicato nella relazione sismica (a cura del dott. Barbero), nonché la soggiacenza della falda freatica rispetto ai livelli riportati nella suddetta relazione sismica e nella relazione geologica (a cura del dott. Zanella);

2. sul ponticello la S.P. n° 167 dovrà essere adeguata ad una sezione pari ad almeno 8,50 m complessivi (assimilabile ad una strada tipo "F2" ambito extraurbano ai sensi del D.M. 05.11.2001);
3. il progetto dell'attraversamento scatolare dovrà essere corredato di un'analisi dei criteri di utilizzo ed installazione dei dispositivi di sicurezza stradale di cui all'art. 3 dell'istruzioni tecniche allegata al D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 2367 del 21/06/2004 e s.m.i., e dallo stralcio del progetto esecutivo dell'opera di cui all'art. 2, commi 1, 2, 3 del D.M. LL.PP. n. 223 del 18/02/1992 e s.m.i., sempre in merito alle barriere di sicurezza (eventualmente da realizzare in legno – acciaio come da scelta progettuale);
4. si richiede trasmissione della planimetria viabilità alternativa per consentire il transito tra Pinerolo e San Pietro Val Lemina durante la posa dell'attraversamento prefabbricato. Il piano di cantierizzazione ed il cronoprogramma, che dovranno essere condivisi con i Comuni interessati, saranno oggetto del Disciplinare che verrà sottoscritto dalle Parti prima dell'esecuzione dei lavori;
5. per i ripristini occorrerà assicurare una durabilità riconducibile ad almeno un ciclo manutentivo delle pavimentazioni (almeno 7 anni); il riempimento degli scavi dovrà essere eseguito in misto cementato;
6. si dovranno evitare fessurazioni e cedimenti dovuti alle sollecitazioni dei sovraccarichi veicolari in prossimità dell'attraversamento; si richiede a tal fine sezione dettagliata di progetto esecutivo dello scatolare e relativa soletta flottante;
7. con riferimento alla deliberazione n. 233-35836 del 3 ottobre 2017 con la quale il Consiglio Regionale ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale (Ppr), le prescrizioni degli art. 3,13,14,15,16,18,23,26,33,39 e 46 delle norme di attuazione in esso contenute, nonché le specifiche prescrizioni d'uso dei beni paesaggistici di cui all'art. 143, comma 1, lettera b., del Codice stesso, riportate nel "Catalogo dei beni paesaggistici del Piemonte", Prima parte, sono vincolanti e presuppongono immediata applicazione e osservanza da parte di tutti i soggetti pubblici e privati;
8. dovrà essere comunicato in anticipo, agli uffici preposti della Soprintendenza, il calendario previsto per i lavori di scavo e il nominativo della ditta incaricata dell'assistenza;
9. riguardo alle interferenze dei lavori con gli impianti elettrici sempre in tensione, con la condotta gas e con la prevista condotta fognaria tuttora in fase di progettazione, il proponente dovrà contattare, rispettivamente, gli uffici preposti di e-distribuzione S.p.A., di D.G.N. s.r.l. e di ACEA Pinerolese Industriale S.p.A., per la risoluzione tecnico-amministrativa delle medesime.